

Art. 280 Convenzione relativa alla previdenza professionale

1 Il giudice omologa la convenzione sulla divisione delle prestazioni d'uscita nell'ambito della previdenza professionale se:

- a. i coniugi si sono accordati sulla divisione e sulle relative modalità d'esecuzione;
- b. i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza interessati che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi determinanti; e
- c. il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge.

2 Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.

3 Qualora, nella convenzione, uno dei coniugi rinunci totalmente o parzialmente al suo diritto, il giudice verifica d'ufficio se sia garantita in altro modo una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.

Divisione delle prestazioni d'uscita - principio inquisitorio

En cas de désaccord des conjoints sur le partage des avoirs LPP, le juge du divorce qui n'est pas en mesure de procéder lui-même au calcul du montant à transférer est tenu de transmettre au juge des assurances sociales les documents énumérés à l'art. 281 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) porte notamment sur toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. A ce titre, il incombe au juge notamment de déterminer quelles institutions de prévoyance détiennent les avoirs des parties et à concurrence de quel montant. le Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (FR) 101 2012-91 del 19.9.2012